



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "Cremona Quattro"
Via Corte, 1 – 26100 - Cremona * Tel. 0372 43 42 01

C.F. 80005640190*Cod. Mecc. CRIC82200G* sito web: www.iccremonaquattro.edu.it
e-mail: CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT * Posta Elettronica Certificata: CRIC82200G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cremona, 31/08/2021

- A tutto il personale docente e ATA

Oggetto: Obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19

Il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* prescrive all'art. 1, comma 6 che **dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico (docente e non docente) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 19.**

La certificazione verde COVID- 19 (cosiddetto “Green Pass”) è rilasciata:

- dopo la somministrazione della prima dose o del vaccino monodose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione);
- dopo il completamento del ciclo vaccinale (validità 9 mesi);
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars- CoV- 2 (validità 6 mesi);
- a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars- CoV- 2 (validità 48 ore).

Tutto il personale scolastico dovrà comunque continuare a rispettare le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo della mascherina chirurgica, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Va chiarito che lo stesso Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021, individua alcune questioni controverse e ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto- legge, con possibilità di modifica in sede parlamentare. Anche nel “Protocollo di intesa” per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, a p. 22, si legge che *“il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del D.L. n. 111/2021”*. Quanto di seguito sintetizzato rappresenta dunque una prima e provvisoria informazione, in attesa della conversione del decreto- legge e alla luce della Nota ministeriale n. 1260 del 30/08/2021.

Controllo del possesso della certificazione verde COVID- 19

La verifica della certificazione verde COVID- 19, per il momento, può essere effettuata esclusivamente con le modalità indicate dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, ovvero mediante la lettura del **QR code** tramite l'app **VerificaC19**, che sarà presente in un tablet collocato all'ingresso di ogni edificio scolastico.

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Azzali

Si raccomanda, perciò, per accedere ai locali scolastici, di **portare con sé una stampa leggibile del QR code** o, meglio, di **scaricarlo sul proprio smartphone**.

Il Dirigente scolastico, con formale delega, incaricherà i collaboratori scolastici in turno incaricati dell'accoglienza della verifica del possesso della certificazione verde da parte di tutto il personale scolastico a qualunque titolo in servizio. Dal momento che l'app VerificaC19 non permette di conoscere la scadenza della certificazione verde, **è necessario che la verifica vada condotta quotidianamente su tutto il personale** (la norma non prevede la possibilità di verifiche a campione).

Non è consentito raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria, né richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app Verifica C19 (ad esempio, a meno che sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante per la protezione dei dati personali, non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza). La Nota ministeriale n. 1260 del 30/08/2021, in ogni caso, rende noto che il Ministero sta predisponendo una funzione di verifica tramite procedura automatizzata grazie al portale Sidi.

Mancato possesso della certificazione verde COVID- 19

Il D.L. n. 111/2021 prevede che il personale scolastico non in possesso o che non esibisca la certificazione verde COVID- 19 sia considerato assente ingiustificato. Il personale scolastico che ne fosse privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento. La violazione dell'obbligo di possesso/esibizione comporta, inoltre, una sanzione amministrativa da €400 a €1000.

Esenzione dal possesso della certificazione verde COVID- 19

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata, in maniera permanente o temporanea, sulla base di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021.

Gli esonerati dalla vaccinazione devono esibire la certificazione cartacea dell'esonero (dopo il 30 settembre tale certificazione dovrebbe diventare digitale). La categoria degli esonerati dalla vaccinazione **non necessita di tamponi periodici**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Barbara Azzali)

F.to *Barbara Azzali* *

* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa